

Allegato "A" all'atto n. 37613 di Repertorio e n. 7789 di

Raccolta

**STATUTO**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA- OGGETTO**

**Art. 1)** - E' costituita a sensi dell'art. 14 e segg. C.C.

una Associazione denominata

"SOCIETA' OFTALMOLOGICA TRIVENETA"

**Art. 2)** - La sede dell'Associazione è in Vicenza, Viale

Trieste n. 29 C.

**Art. 3)** - L'Associazione è apolitica, aconfessionale, senza

scopo di lucro ed ha per oggetto:

a) facilitare lo scambio di idee fra gli oculisti ed ortot-  
tisti assistenti in oftalmologia delle Tre Venezie;

b) promuovere e contribuire al progresso delle scienze of-  
talmologiche, favorendo ogni iniziativa che miri all'incre-  
mento ed alla diffusione dell'Oftalmologia, particolarmente

mediante congressi e pubblicazioni scientifiche, nonché

l'organizzazione di corsi di aggiornamento e scambi cultura-  
li con altre sedi di ricerca e istituti oftalmologici ita-  
liani ed esteri;

c) rappresentare le categorie professionali oftalmologiche  
nei confronti degli organi di governo regionali e nazionali.

**SOCI**

**Art. 4)** - Possono fare parte dell'Associazione coloro che  
dedicano abitualmente la loro attività allo studio dell'of-

talmologia o che comunque diano il loro contributo allo sviluppo dell'Associazione.

**Art. 5)** - I soci si distinguono in soci ordinari, soci onorari italiani o stranieri e soci benemeriti.

a) Sono soci **ordinari** tutti coloro che accettano gli scopi dell'Associazione e si impegnano a versare una quota annua che sarà periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo.

b) Sono soci **onorari** italiani o stranieri quegli oculisti, di chiara fama, che apportino contributi di particolare valore scientifico alla scienza Oftalmologica.

c) Sono soci **benemeriti** tutti coloro che con modalità diverse contribuiscono allo sviluppo culturale e scientifico dell'Associazione.

La designazione di soci onorari e benemeriti è fatta dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno un socio iscritto.

**Art. 6)** - Per assumere la qualità di socio, i medici oftalmologi, gli specializzandi in oftalmologia, gli ortottisti assistenti in oftalmologia e le altre categorie ammesse devono accettare gli scopi dell'Associazione e impegnarsi a versare la quota associativa stabilita.

L'adesione all'Associazione è annuale e si intenderà successivamente rinnovata di anno in anno ove non venga data comunicazione contraria.

#### **PATRIMONIO**

**Art. 7)** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) quote di versamento effettuate dai soci per iscrizioni o rinnovazioni determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;

b) sovvenzioni e contributi di Enti Pubblici o Privati;

c) lasciti, elargizioni, donazioni;

d) fondi di riserva ordinaria ed eventuali eccedenze devolute ad aumento del patrimonio.

#### **ORGANI SOCIALI**

**Art. 8)** - Gli organi sociali dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea

b) il Presidente del Consiglio Direttivo

c) il Consiglio Direttivo.

#### **ASSEMBLEA**

**Art. 9)** - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Ad esse possono partecipare solo gli associati in regola col pagamento della quota associativa.

Non hanno diritto di voto i soci morosi.

**Art. 10)** - Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo in qualsiasi luogo, purchè in Italia, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante comunicazione scritta ai soci sia con mezzi tradizionali (lettera o fax) che elettronici (e-mail) oppure mediante affissione nei locali della sede sociale dell'avviso contenente la data, l'ora ed il luogo stabiliti, nonché l'Ordine del Giorno con le materie da trattare e ciò anche per la even-

tuale seconda convocazione.

**Art. 11)** - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e la nomina delle cariche sociali in coincidenza o del congresso della Società o di altro congresso che lo sostituisca.

L'Assemblea in via straordinaria viene invece convocata ogni qual volta sia necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto. E' di esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria la modifica dello statuto dell'Associazione.

**Art. 12)** - L'Assemblea ordinaria delibera in prima adunanza con la presenza almeno della metà degli associati aventi diritto di intervento e con il voto favorevole di tanti associati che in proprio o per delega rappresentino la maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione delibera qualunque sia il numero degli intervenuti ed a maggioranza relativa.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza del sessanta per cento degli associati in proprio o per delega e col voto favorevole di almeno il sessanta per cento degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è sempre necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) degli associati (art. 21 C.C.).

**Art. 13)** - Le deliberazioni delle assemblee, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

**Art. 14)** - Gli Associati aventi diritto di intervenire alle assemblee possono farsi rappresentare da altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o dipendente dell'Associazione, con delega scritta.

Ogni Associato non può rappresentare più di un altro Associato.

**Art. 15)** - La nomina alle cariche sociali si effettua a votazione segreta.

**Art. 16)** - Ogni socio ha diritto ad un voto.

**Art. 17)** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona eletta in Assemblea.

Il Presidente nomina un segretario, non necessario ove intervenga un Notaio. I verbali vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 18)** - Spetta al Presidente constatare la regolarità del diritto di intervento in Assemblea.

#### **PRESIDENTE**

**Art. 19)** - Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; a lui spettano la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 20)** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da dieci membri eletti tra i soci iscritti.

Il Consiglio Direttivo può nominare, nei termini e nei modi che riterrà più opportuno, una Commissione aggiunta costituita da oculisti/oftalmologi, ortottisti assistenti di oftalmologia, i cui membri possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

**Art. 21)** - Il Consiglio sarà convocato presso la sede sociale o altra sede idonea purchè in ambito triveneto, dal Presidente, con lettera raccomandata, fax o e-mail spedita ai membri cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tutte le volte che si renderà opportuno e quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio può validamente deliberare con la presenza ed il voto favorevole di almeno sei dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui un Consigliere cessi dalla carica durante il mandato, a lui subentra, fino alla scadenza del quadriennio, il primo tra i non eletti.

**Art. 22)** - Il Consiglio Direttivo nomina un segretario ai

fini di coadiuvare il Presidente nei compiti affidati.

**BILANCIO**

**Art. 23)** - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale in coincidenza o del congresso della Società o di altro congresso che lo sostituisca, sarà presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio col conto profitti e perdite.

FIRMATO ALESSANDRO GALAN

ANGIOLA GIORDANI NOTAIO L.S.